

# POLICY SINTETICA ADOTTATA DA CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A. PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI E NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

## 1. PREMESSA

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l'approccio che CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. ha adottato in merito ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2014/65/UE (di seguito "MiFID II"), nonché dalla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (c.d. "IDD") e dalle relative norme di attuazione, nonché in ottemperanza alla Direttiva di Gruppo sui conflitti di interesse.

In particolare, la normativa prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori e nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario:

- adotti ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere;
- mantenga e applichi disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- informi chiaramente il cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- valuti e riesami periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica dei conflitti e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze;
- mantenga e aggiorni regolarmente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori o di distribuzione assicurativa per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell'art. 21 del D. Lgs. n. 58/98 (di seguito "TUF"), nel Regolamento Intermediari CONSOB, nel Regolamento delegato (UE) 2017/565, nell'art. 119-bis del D. Lgs. 209/2005 e nel Regolamento delegato (UE) 2017/2359.

Nell'ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare la politica di gestione dei conflitti di interesse connesse all'attuale struttura della Banca e del Gruppo di riferimento e alle attività e/o servizi prestati, le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti e le procedure di informativa preventiva al cliente, nei casi in cui ciò si richiede.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II), ed in particolare art. 16 "Requisiti di organizzazione" e art. 23 "Conflitti di Interesse".
- Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione 25 aprile 2016. In particolare, Capo II "Requisiti Organizzativi", Sezione 3 "Conflitti di interesse" ("Regolamento MiFID II").

- Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione 21 settembre 2017. In particolare, Capo II "Conflitti di interesse e incentivi" ("Regolamento IDD").

- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF), ed in particolare, art. 21 "Criteri generali".
- Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, codice delle assicurazioni private ("CAP"), ed in particolare art. 119-bis e 120-ter;
- Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera 20307/2018, art. 92 "Principi generali" e 135-vicies quinquies "Conflitti di interesse – Principi generali".

## 3. RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI

Le linee guida illustrate nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito della Banca, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei Servizi, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento da osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne e interne alla Banca.

Queste ultime, in particolare, si sostanziano in:

- **Documenti di Corporate Governance:** atti a descrivere la struttura di *corporate governance* della Banca, i meccanismi e le regole generali di funzionamento, coordinamento e controllo della stessa e delle singole Società. Rientrano in tale categoria il Codice Etico ed il Codice di Condotta, documenti finalizzati a definire i valori e i principi etici nonché comportamentali a cui devono attenersi i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede agenti e i collaboratori della Banca.
- **Regolamenti e Deleghe di Poteri:** atti a descrivere l'articolazione dei poteri e delle deleghe nonché le modalità di gestione di particolari ambiti operativi (es. rischi finanziari e creditizi).
- **Direttive di Gruppo:** atte a descrivere i principi generali e le linee guida a cui attenersi con riferimento alle tematiche trattate.
- **Policy:** atte a stabilire principi e linee guida comportamentali vincolanti con riferimento alle specifiche tematiche trattate.
- **Procedure Operative:** volte a descrivere e disciplinare le attività in cui si articolano i processi aziendali, definendo nel dettaglio ruoli, responsabilità e presidi di controllo.
- **Ordini di Servizio e Comunicazioni Interne:** documenti a carattere prescrittivo o informativo riferiti ad ambiti circoscritti e di dettaglio.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Policy sarà debitamente comunicata al cliente e in ogni caso sarà a disposizione della clientela, nella versione aggiornata, sul sito internet <https://italy.ca-indosuez.com/>.

## 4. FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

In coerenza con quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento MiFID II, si è in presenza di un conflitto di interesse quando la Banca, un Soggetto Rilevante<sup>1</sup> o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la Banca, si trovi in una delle seguenti situazioni:

<sup>1</sup> È il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede agenti della Banca;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa;

- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della stessa.

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, distinto da quello del cliente;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione assicurativa si è in presenza di un conflitto di interessi quando l'intermediario assicurativo, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'intermediario si trovi in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che l'intermediario, il soggetto rilevante o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- l'intermediario, il soggetto rilevante o la persona hanno un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- l'intermediario, il soggetto rilevante o la persona partecipano sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

## 5. SERVIZI OFFERTI E ATTIVITÀ SVOLTE DALLA BANCA

Ai fini di individuare le possibili fattispecie e le singole tipologie di conflitti di interesse, la Banca ha tenuto conto dei Servizi di investimento ed accessori che la Banca è autorizzata a prestare, indicati nella successiva tabella, nonché delle di investimento e di gestione, e di quelle accessorie, svolte dal Gruppo di riferimento.

	Si intendono le fattispecie indicate all'art. 1, comma 5 del TUF applicabili alla Banca, ovvero:
<b>Servizi/attività di investimento</b>	a. negoziazione per conto proprio;
	b. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
	c. assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
	d. gestione di portafogli;
	e. ricezione e trasmissione di ordini;
	f. consulenza in materia di investimenti.

<b>Servizi accessori</b>	Si intendono le fattispecie indicate nella sezione B dell'Allegato I del TUF rilevanti per la Banca, ovvero la custodia ed amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e la concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari..
--------------------------	--

<b>Distribuzione assicurativa</b>	Attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi o IBIP (art. 1, comma 1, lett. w-bis.3) del TUF svolta dalla Banca, in connessione con la prestazione dei servizi di investimento e accessori. Lo svolgimento dell'attività di Distribuzione assicurativa è riservato agli Intermediari assicurativi iscritti al Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005.
-----------------------------------	--

## 6. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, la Banca ha considerato, quale criterio minimo, le fattispecie indicate al precedente punto 4., e tenendo conto dei Servizi/attività di Investimento e accessori e dell'attività di

Distribuzione assicurativa prestati, ha individuato le diverse tipologie di potenziali conflitti di interesse. Nella individuazione della mappa dei conflitti di interesse sono risultate rilevanti le seguenti circostanze:

- l'esercizio congiunto di più Servizi e/o attività di investimento o Servizi accessori da parte della Banca, di Soggetti Rilevanti della Banca, o di società legate alla Banca da legami societari o di rapporti di affari quali, ad esempio:
  - il servizio di consulenza prestato congiuntamente ai servizi di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio;
  - il servizio di gestione che investe in strumenti o prodotti finanziari collocati dal Gruppo;
  - la prestazione di servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi o gestiti da società del Gruppo o società collegate oppure legate alla Banca da rilevanti rapporti di affari;
  - l'utilizzo di broker facenti parte del Gruppo;
- la prestazione di Servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi da società emittenti che hanno ricevuto finanziamenti, prestiti o servizi di consulenza aziendale dalla Banca e dal Gruppo di riferimento;
- le modalità di prestazione di Servizi e/o attività di investimento, ad esempio la frequenza e la tipologia delle operazioni effettuate o raccomandate dalla Banca nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza;
- le modalità di prestazione di un determinato Servizio di investimenti, ad esempio in relazione alla gestione degli ordini dei clienti;
- la prestazione di Servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari oggetto di un processo di emissione/offerta al quale partecipa anche la Banca;
- la politica di remunerazione e i piani di retribuzione dei soggetti rilevanti;
- la percezione di commissioni, remunerazioni e altri incentivi da parte di terzi, in connessione con un servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari.

La Banca ha inoltre definito un processo periodico di revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse e di aggiornamento periodico della mappa dei conflitti di interesse; considerata la molteplicità di forme in cui un conflitto di interessi può manifestarsi, è prevista, inoltre, l'attivazione di un sistema di segnalazione interno delle ulteriori casistiche che si dovessero manifestare.

## 7. MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca si è dotata di misure procedurali ed organizzative che consentono un'appropriata gestione dei conflitti di interesse.

A fronte di ciascuna potenziale fattispecie di conflitto individuata, la Banca ha individuato le funzioni interne responsabili della implementazione delle misure di gestione e di mitigazione, ha svolto una valutazione dei rischi di lesione degli interessi dei clienti e, per quanto necessario, definito i presidi di controllo/gestione/mitigazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse giungendo, se del caso, ad adibire determinate tipologie di attività.

Le misure specifiche adottate per il presidio dei conflitti di interesse individuati si raccordano e si integrano con altre norme emanate nell'ambito della Banca in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale, quali, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché del Codice Etico e del Codice di Condotta adottati.

A riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- separazione fisica e organizzativa tra le strutture della Banca che prestano il servizio di gestione di portafogli e le strutture della Banca che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti ovvero connessi al collocamento di strumenti finanziari;
- utilizzo di *broker* assicurativi terzi per la individuazione dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati alla clientela;
- procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
- le politiche e le procedure in tema di governo del prodotto/servizio;

- v. normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte del personale della Banca;
- vi. gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- vii. definizione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- viii. politica retributiva improntata su principi di trasparenza e meccanismi operativi atti a garantire l'indipendenza tra attività potenzialmente in conflitto;
- ix. limitazioni o astensione dall'operatività in caso di conflitti che possano nuocere gravemente agli interessi di un cliente.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà a effettuare le opportune modifiche.

#### **8. CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICA COMUNICAZIONE**

Quando, nonostante i presidi e le misure di mitigazione adottate e messe in atto dalla Banca, non può essere escluso, con ragionevole certezza, il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca informa per iscritto il cliente dell'esistenza di un conflitto di interessi e della relativa estensione e natura, prima di operare per conto del cliente. Tali informazioni sono fornite al cliente su un supporto durevole e devono, inoltre, essere sufficientemente precise e dettagliate in modo da consentire al cliente di prendere una decisione su base informata.

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTENENTE UNA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DA CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A. IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE È CONSEGNATO AL CLIENTE. OGNI QUALVOLTA IL CLIENTE LO RICHIEDA, CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A. FORNIRÀ MAGGIORI DETTAGLI CIRCA LA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE.

**Documento aggiornato al 30 Luglio 2021**